

	Allegato "D" ad atto numero 6760/5074 di Repertorio	
	STATUTO	
	Titolo I	
	Denominazione - Oggetto - Sede - Durata	
	Articolo 1 - Denominazione	
	Ai sensi dell'art. 21, commi 4° (e 3° e 2°) del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000, c.d. "LETTA", ai fini della separazione societaria tra attività di Vendita ed attività di Distribuzione del Gas naturale nei Comuni della Azienda Speciale Consortile ACEA di Pinerolo, del ramo di Azienda per la SOMMINISTRAZIONE del Gas dall'ACEA stessa, SCISSIONE contemporanea alla TRASFORMAZIONE semplificata ex art. 115/267/00 e s.m.i. del detto Consorzio Azienda in ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA, per l'art. 35/448/01 - comma I (e dell'art.113/267/00 con esso modificato) e comma VIII di detta Norma di Riforma dei SS.PP.LL. INDUSTRIALI, è costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l."	
	Articolo 2 - Oggetto	
	La società ha per oggetto:	
	a) la completa gestione della Attività di VENDITA del Gas Naturale come definita agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. "LETTA" n. 164/2000, ossia la Somministrazione del Gas Metano all' Utenza c.d. IDONEA e NON IDONEA (ma dal 01/01/2003 anch'essa "idonea") - in libera concorrenza secondo la filosofia del citato	

	D.Lgs. n. 164/00, nel territorio dei Comuni soci e in altri	
	territori, nel rispetto della legislazione vigente. Si inten-	
	dono incluse nella predetta attività:	
	- l'acquisto del Gas Naturale nazionale o d'importazione, la	
	Vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pres-	
	sione a cura del soggetto DISTRIBUTORE, con la "lettura" dei	
	contatori misuratori e la conseguente fatturazione e riscos-	
	sione dei Consumi degli Utenti;	
	- altri Servizi a rete e Servizi in genere compatibili/affini	
	all'attività principale e servizi integrati per la realizza-	
	zione e la gestione di interventi in campo energetico in par-	
	ticolare rivolti al risparmio;	
	- altre attività di carattere commerciale verso Clienti priva-	
	ti o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale.	
	La società potrà svolgere i Servizi ad essa affidati diretta-	
	mente dagli Enti Locali già consorti del Consorzio ACEA, ora	
	soci della SpA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE e Servizi a favore	
	di altri soggetti pubblici e/o privati, in regime di conces-	
	sione, convenzione, appalto, anche partecipando a gare, nel	
	rispetto della normativa di settore.	
	b) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione	
	di energia idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commer-	
	cializzare nell'ambito delle norme vigenti;	
	c) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la	
	vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da	

	diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;	
	d) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi	
	finalizzati al miglioramento ambientale ed all'uso razionale	
	dell'energia e delle fonti rinnovabili.	
	La società può svolgere attività strumentali, connesse, com-	
	plementari ed affini a quelle sopra indicate.	
	Con riferimento alle aree imprenditoriali sopra definite, la	
	società può svolgere attività di studio, di consulenza e pro-	
	gettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste	
	una espressa riserva di legge.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà	
	compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobi-	
	liari, mobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla	
	realizzazione dello scopo sociale, ivi comprese l'acquisto e	
	l'affitto di aziende, società o imprese; l'assunzione diretta	
	o indiretta e la dismissione di quote partecipazioni e inte-	
	ressenze in via non prevalente, non a scopo di collocamento	
	al pubblico, in altre società, imprese ed enti aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, anche intervenendo alla	
	loro costituzione; l'eventuale finanziamento delle società,	
	imprese o enti nei quali partecipa. Essa può altresì, senza	
	carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia	
	personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	

	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	Articolo 3 - Sede	
	La sede della società è in Pinerolo.	
	Articolo 4 - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2090.	
	Titolo II	
	Capitale Sociale - Quote	
	Articolo 5 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro	
	10.062.500,00 (dieci milioni sessantaduemila cinquecento vir-	
	gola zero zero).	
	Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche con confe-	
	rimenti in natura e crediti. Il capitale sociale è suddiviso	
	in quote ai sensi di legge.	
	Articolo 6 - Partecipazione alla società	
	Possono partecipare alla società enti pubblici, società e con-	
	sorzi a prevalente partecipazione pubblica.	
	La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una	
	quota e comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a	
	tutte le deliberazioni dell'assemblea.	
	Articolo 7 - Trasferibilità delle partecipazioni	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, per atti tra	
	vivi, a società controllate dal cedente o a enti locali. Nel	
	caso di trasferimento a soggetti diversi da quelli previsti al	
	periodo precedente, spetta agli altri soci il diritto di pre-	

	lazione nell'acquisto della partecipazione che ne è oggetto,	
	diritto esercitabile in proporzione alla partecipazione di cui	
	sono già rispettivamente titolari. A tal fine:	
	1. il socio offerente che intenda trasferire a terzi la pro-	
	pria partecipazione deve offrirla in prelazione agli altri so-	
	ci, comunicando l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello	
	stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre	
	condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata	
	mediante lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo,	
	il quale deve darne comunicazione ai destinatari entro quindi-	
	ci giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Entro	
	trenta giorni dal ricevimento dell'offerta i destinatari che	
	intendano accettarla in tutto o in parte devono darne comuni-	
	cazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offeren-	
	te e per conoscenza all'organo amministrativo, indicando la	
	partecipazione che intendono acquistare e il prezzo. Il desti-	
	natario può acquistare l'intera frazione della partecipazione	
	che gli spetta in prelazione oppure optare per l'acquisto di	
	una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare	
	la frazione non acquistata in prelazione degli altri aventi	
	diritto. L'offerta deve essere complessivamente accettata per	
	l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una	
	parte di essa.	
	2. Il trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non	
	pecuniario deve ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo	

	socio con decisione assunta dagli altri soci con le maggioranze di legge. La proposta del socio offerente deve essere presentata ai soci entro trenta giorni dalla comunicazione pervenuta all'organo amministrativo. I soci possono rifiutare il proprio gradimento alla vendita con decisione motivata basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, il socio che intende trasferire la propria partecipazione può recedere dalla società.	
	I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci o senza il gradimento di cui al punto 2) sono privi d'effetto nei confronti della società.	
	Titolo II bis - Recesso dei soci	
	Articolo 8 - Recesso	
	Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.	
	Titolo III	
	Finanziamenti alla società	
	Articolo 9 - Finanziamenti alla società	
	I soci possono eseguire finanziamenti, in conformità alla normativa vigente, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.	
	Titolo IV	
	Assemblea dei soci	

Articolo 10 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis codice civile.

Articolo 11 - Convocazione

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniqualevolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. L'assemblea è convocata mediante avviso con prova di ricevimento inviato a tutti soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo ammi-

	nistrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno	
	dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 12 - Intervento	
	Il socio è titolare del diritto di voto e legittimato al suo	
	esercizio in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare con	
	delega scritta da soci e non soci nei limiti di legge. Ogni	
	quota attribuisce il voto al socio secondo la legge.	
	Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico; in caso di	
	impedimento o assenza, da persona designata dalla stessa as-	
	semblea. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche	
	non socio.	
	Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni	
	L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le moda-	
	lità e le maggioranze previste dalla legge. Le riunioni	
	dell'assemblea possono tenersi in video/teleconferenza, anche	
	in via totalitaria, purché siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci. In particolare sarà necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	

	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.	
	Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente, sia il se-	
	gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Titolo V	
	Amministrazione e controllo	
	Articolo 15 - Organo amministrativo	
	La società è amministrata, nel rispetto dell'interesse pubbli-	
	co espresso dai soci, da un amministratore unico che può anche	
	essere scelto fra i non soci. L'amministratore unico dura in	
	carica per il periodo fissato dall'assemblea in sede in nomina	
	ed è rieleggibile.	
	Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade	
	dal suo ufficio, chi è interdetto, inabilitato, dichiarato	
	fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì	
	essere nominato amministratore chi è amministratore o dipen-	
	dente di un socio. Restano poi ferme le circostanze ostative	
	di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.	
	Articolo 16 - Poteri	

	All'amministratore unico compete la rappresentanza generale	
	della società. Egli potrà compiere tutte le operazioni rient-	
	ranti all'articolo 2.	
	Articolo 17 - Firma e rappresentanza della società	
	All'amministratore unico compete:	
	- la firma sociale libera e la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere	
	azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative,	
	nonché di transigere, conciliare e compromettere;	
	- la partecipazione all'assemblea della società;	
	- la facoltà di nominare un direttore generale determinando il	
	compenso da corrispondergli.	
	Articolo 18 - Compensi	
	Il compenso spettante all'amministratore è determinato	
	dall'assemblea dei soci; all'amministratore potranno anche es-	
	sere assegnati indennità o rimborsi.	
	Articolo 19 - Diritti dei soci	
	Ciascun socio ha diritto di avere dall'amministratore notizia	
	dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri	
	sociali. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale	
	hanno inoltre diritto di far eseguire, a termini di legge ed a	
	proprie spese, la revisione della gestione.	
	In ogni caso, la società è impegnata a fornire tutta la neces-	
	saria ed utile collaborazione al fine di garantire	
	l'efficacia, la continuità e l'effettività del controllo da	

	parte di ciascun socio sui servizi svolti dalla società per	
	suo conto o in suo favore. Verso i Comuni soci, la società	
	fornisce ogni informazione richiesta dai relativi Uffici comu-	
	nali per quanto concerne i servizi svolti nel territorio di	
	competenza del Comune medesimo.	
	Articolo 20 - Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	Se richiesto dalla legge, l'assemblea nominerà un organo di	
	controllo composto, nel rispetto di quanto previsto dalla leg-	
	ge, da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi	
	e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, o	
	un revisore in possesso dei requisiti di legge. L'organo di	
	controllo durerà in carica tre anni e i suoi membri sono rie-	
	leggibili.	
	In caso di organo di controllo collegiale, la composizione av-	
	viene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio	
	2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n.	
	251.	
	Salvo i casi previsti dalla legge e salva diversa deliberazio-	
	ne dell'assemblea, l'organo di controllo svolge anche la fun-	
	zione di controllo legale. L'assemblea inoltre determinerà	
	l'emolumento dell'organo di controllo e, in caso di organo	
	collegiale, ne designerà il presidente.	
	In caso di organo di controllo collegiale, è ammessa la possi-	
	bilità che le riunioni dello stesso si tengano mediante mezzi	
	di telecomunicazione, a condizione che tutti i membri che vi	

	partecipano possano essere identificati e che sia loro consen-	
	tito di partecipare alla attività dell’organo e di intervenire	
	in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e	
	di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi	
	questi requisiti, l’organo di controllo si considera riunito	
	nel luogo di convocazione dell’organo, ove deve essere presen-	
	te almeno un membro.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento	
	alla normativa in materia di organo di controllo e revisione	
	legale dei conti.	
	Titolo VI	
	Bilancio, utili e scioglimento	
	Articolo 21 - Esercizio sociale, destinazione e ripartizione	
	degli utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; tale ter-	
	mine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a	
	centottanta giorni. Gli utili netti, dopo prelevata la somma	
	prescritta dall'art. 2430 codice civile, saranno divisi tra i	
	soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il pagamento	
	dei dividendi sarà effettuato, nel termine che sarà fissato	
	dall'assemblea, presso la sede sociale. I dividendi non ri-	
	scossi nel termine di cinque anni sono prescritti.	
	Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione	

	Dovendosi pervenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa,	
	allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le	
	modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,	
	ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	Titolo VII	
	Disposizioni varie	
	Articolo 23 - Arbitrato	
	Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la	
	società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse	
	da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la	
	soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base	
	al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio	
	di Torino.	
	Articolo 24 - Organismo di vigilanza	
	Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'organismo	
	di vigilanza (OdV) nominato dall'amministratore unico.	
	Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da	
	uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.	
	Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società,	
	fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti	
	dell'organismo.	
	Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'organismo di	
	vigilanza cessano dal loro incarico, l'amministratore unico	
	provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la	
	riduzione ad organo monocratico dell'organismo. Comunque, fino	

	alla nuova nomina, l'organismo di vigilanza opera con i soli	
	componenti rimasti in carica.	
	L'organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzio-	
	namento e sull'osservanza del codice etico e, qualora adotta-	
	to, del Modello di Organizzazione e di Gestione della società	
	ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamen-	
	to.	
	L'organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti	
	possono essere riconfermati.	
	All'organismo di vigilanza sono conferiti i poteri di inizia-	
	tiva e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed ef-	
	ficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Mo-	
	dello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.	
	231/2001.	
	L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'orga-	
	nismo di vigilanza è stabilito, per tutta la durata del manda-	
	to, dall'amministratore unico all'atto della nomina e lo stes-	
	so amministratore ne darà comunicazione all'assemblea.	
	Articolo 25 - Prevenzione della corruzione e trasparenza	
	La società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti	
	gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della cor-	
	ruzione sia in materia di trasparenza, ferme restando le esi-	
	menti previste dalla legge e dai regolamenti.	
	Articolo 26 - Disposizioni applicabili	
	Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statu-	

to si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice
civile e nelle altre leggi vigenti.

Firmato in originale: FRANCESCO CARCIOFFO - ENRICO ORTALI NO-
TAIO.

~~STATUTO~~